



## ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2025-2028: CONTROVERSIA SUI VOTI PLURIMI

In vista dell'Assemblea Ordinaria Elettiva per il quadriennio olimpico 2025-2028, il Settore Anagrafico della Federazione, in accordo alla delibera n. 29/2024 del Consiglio Federale, ha reso pubblico l'elenco dei voti plurimi attribuiti alle ASD, di seguito riportate:

In base ai risultati agonistici dell'anno 2023 risultano assegnati i seguenti voti plurimi per un totale di **66 voti**:

F0634	ASD BRIDGE BRENO	voti 9
F0720	ASD UNIVERSITA' DEL BRIDGE	voti 9
F0719	ASD IL BRIDGE	voti 8
F0743	ASD "PALCAN BRIDGE"	voti 6
F0229	ASD BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO	voti 4
F0030	ASD BRIDGE BOLOGNA	voti 3
F0751	BRIDGE ADDAURA ASD	voti 3
F0787	ASD REALEBRIDGE	voti 3
F0200	ASD ASS.BRIDGE PISA	voti 2
F0385	TENNIS CLUB PARIOLI ASD	voti 2
F0503	ASD BRIDGE INSTITUTE 2000	voti 2
F0550	ASD GLI AMICI	voti 2
F0624	SPORT CLUB DIL. RAPID	voti 2
F0635	C.PORTA SUSAS A.S.D.	voti 2
F0644	ASD ACCADEMIA DEL BRIDGE	voti 2
F0646	TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD	voti 2
F0722	ETNA BRIDGE ASD	voti 2
F0784	ASD BRIDGE PORDENONE	voti 2
F0266	ASD BRIDGE TORINO	voti 1

Totale voti plurimi: **66**

### RICORSO

Le ASD *Bridge Addaura* (Palermo) e *Top One* (Torino), con l'assistenza legale dei rispettivi avvocati, hanno presentato ricorso contro la delibera, sostenendo errori nell'attribuzione dei voti plurimi da parte della FIGB.

### Punti del ricorso:


- **ASD Bridge Addaura** ha contestato l'assegnazione di **15 voti plurimi**, chiedendo la loro riduzione a **9**, in conformità con i limiti stabiliti dallo Statuto FIGB. Tuttavia, l'ASD ha sottolineato come i principi del CONI permettano fino a 15 voti plurimi per alcune specifiche condizioni.
- La stessa associazione ha richiesto che vengano riconosciuti i voti per:
  - La partecipazione al Campionato Societario 2023.
  - La partecipazione a un ulteriore Campionato Italiano.
  - La presenza di due tesserati nella Nazionale Italiana che ha conquistato il bronzo mondiale.
  - Il titolo di *Campione d'Europa* ottenuto nella XXI Championship Open Cup, torneo in cui l'ASD ha rappresentato l'Italia.

## LA SENTENZA

Il Tribunale Federale della FIGB ha respinto tutte le richieste avanzate dalle ASD ricorrenti. La sentenza, con le motivazioni dettagliate, è disponibile nell'allegato ufficiale.

## APPELLO

Non soddisfatta del verdetto, l'ASD **Bridge Addaura** ha annunciato il ricorso in appello alla Corte Federale di Appello della FIGB, sostenendo la nullità della decisione del Tribunale Federale per presunti vizi di merito e procedura. Secondo la difesa dell'ASD, il Tribunale avrebbe ommesso di valutare nel dettaglio le richieste esposte.



Per l'Assemblea del 2025 si registra un incremento significativo dei voti plurimi, attribuito all'organizzazione di numerosi campionati e campionatucci nel 2024, a Salsomaggiore.

Inizio QUADRIENNIO olimpico						
	2005	2009	2013	2017	2021	2025
VOTI PLURIMI	22	42	23 *	43	19	66

(\*) Post commissariamento

## IL CASO SU FACEBOOK

La questione ha animato discussioni nei gruppi social legati al bridge. Maurizio Di Sacco ha pubblicato un lungo ed interessante documento in merito alla sentenza e sull'atteggiamento della FIGB.

## VOTI PLURIMI ASSEGNATI NEGLI PRECEDENTI ELEZIONI

### 6 MARZO 2021 - Totale voti plurimi: 19

f) sono stati assegnati sulla base dei risultati agonistici anno 2011 i seguenti voti plurimi:

F0102 Bridge Forli 2 voti  
F0127 Bridge Latina 3 voti  
F0513 Associato Allegra 3 voti  
F0619 SSD Angelini Bridge srl 4 voti  
F0634 Bridge Breno 8 voti  
F0647 Ass. Bridge Val di Magra 3 voti  
Totale 23 voti

### 25 febbraio MARZO 2017 - Totale voti plurimi: 43

In base ai risultati agonistici dell'anno 2016 ed alla regolarità degli Enti Affiliati, risultano assegnati i seguenti voti plurimi per un totale di 43 voti:

F0216 ASD Bridge Reggio Emilia n. 9 voti  
F0174 ASD Padova Bridge n. 5 voti  
F0209 ASD Bridge Pordenone n. 5 voti  
F0444 ASD Bridge Club Siracusa n. 5 voti  
F0447 Bridge Eur SSD a RL n. 5 voti  
F0577 Bridge 3A SSD a RL n. 5 voti  
F0546 ASD Circolo del Bridge Firenze n. 4 voti  
F0539 ASD Nuovo Bridge Insieme n. 3 voti  
F0403 ASD Top One n. 2 voti

### 19 MARZO 2005 - Totale voti plurimi: 22

F0164 Napoli: 3  
F0385 Tennis Club Parioli : 9  
F0513 Torino Allegra: 9  
F0058 Catania: 1

### 28 MARZO 2009 - Totale voti plurimi: 42

F0385 Tennis Club Parioli: 9  
F0388 A.S. Fonte Roma EUR: 1  
F0616 Eur Tevere Sport. Club: 2  
F0388 A.S. 034 Bordighera: 3  
F0047 Ferrania: 2  
F0513 Torino Allegra: 7  
F0058 Catania: 4  
F0150 Messina: 4  
F0329 Amici del Bridge FI: 4  
F0518 G.S. Bridge Libertas LI: 2  
F0550 Bridge Villa Fabbriche: 4



Sent. 10/24 TF

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale composto da

Presidente	avv. Antonio Feleppa
Giudice	avv. Simone Rona
Giudice	avv. Arianna De Luca

\*\*\*\*\*

Con due distinti ricorsi ai sensi dell'articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Bridge e dell'articolo 28 dello Statuto della medesima Federazione per l'associazione sportiva dilettantistica Addaura, rappresentata dagli Avvocati Scalco e Mandoletti, ed ex art.41 Regolamento organico FIGB approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n.451 del 25.10.202 l'ADS Top One, assistita dall'Avvocato Zancan, hanno impugnato la delibera n. 29/2024 adottata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge in data 15 novembre 2024 e pubblicata sul sito ufficiale della Federazione il 18 novembre 2024. Le ricorrenti contestano l'erronea attribuzione dei voti plurimi, richiedendo pertanto un riconteggio.

La causa è stata chiamata in decisione in esito all'udienza del 10 dicembre 2024.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale, dopo un'attenta e scrupolosa analisi delle questioni sollevate, è giunto alla conclusione che i ricorsi presentati non possiedono un fondamento giuridico sufficientemente solido e che, pertanto, le censure formulate non risultano meritevoli di essere accolte.

Il voto plurimo nelle società sportive è un sistema di votazione che consente agli associati di esprimere più di un voto su diverse proposte o candidati. Questo metodo è utilizzato per garantire che le decisioni riflettano le preferenze di un numero maggiore di membri, permettendo a ciascuno di esprimere il proprio parere su più opzioni.

La regola del voto plurimo deve però essere interpretata in senso restrittivo. Questo significa che le circostanze in cui è consentito il voto plurimo devono essere chiaramente definite e limitate, per evitare abusi e garantire che il processo decisionale rimanga equo e rappresentativo. In altre parole, non è una pratica da applicare liberamente, ma deve seguire specifiche linee guida stabilite dallo statuto o dalle normative della società proprio al fine evitare confusione e garantire un processo

---

### FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

☎ +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





elettorale equo.

A mente dunque dell'art. 29 dello Statuto Federale ...*omissis*... Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili: 5 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa; *omissis*....

Il Tribunale, nella sua saggezza e nel rispetto dei principi fondamentali che governano il nostro ordinamento, è dell'avviso di dover adottare un'interpretazione di natura restrittiva del citato articolo 29 dello Statuto Federale. Tale scelta si configura come una misura necessaria e opportuna, volta a garantire l'integrità e l'equità del sistema elettorale, assicurando così che esso possa riflettere in modo adeguato e rappresentativo la volontà e le aspirazioni della collettività.

E' fuori di dubbio che limitando l'uso dei voti plurimi, si evita il rischio che alcuni gruppi possano esercitare un'influenza eccessiva sulle elezioni, assicurando così che ogni voto abbia un peso simile. Questo approccio promuove una maggiore partecipazione e fiducia nel processo democratico, contribuendo a una rappresentanza più bilanciata e giusta. In sostanza, un'interpretazione restrittiva aiuta a mantenere l'integrità del sistema elettorale e a proteggere i diritti di tutti gli elettori.

A giudizio di questo collegio, pertanto, non si ritiene che la partecipazione a campionati con formazioni composte da giocatori in prestito, né a competizioni di carattere libero, possa giustificare l'assegnazione di voti plurimi. Inoltre, è ancor meno plausibile considerare la moltiplicazione dei voti in virtù della vittoria conseguita dai giocatori Manno e Di Franco, membri della squadra Nazionale ai Campionati del Mondo 2023. Come recita il detto latino, "Nemo propheta in patria" – nessuno è profeta nella propria patria – a sottolineare che il valore di un risultato non può essere amplificato senza un adeguato fondamento.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Il Tribunale

così decide:

**RESPINGE**

I ricorsi presentati dall'ASD Addaura e dalla ASD Top One e le condanna al pagamento delle spese

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





processuali liquidate in euro 200,00 (euro 100,00 ciascuna).

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Novara, 22 dicembre 2024

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Antonio Feleppa

Il Giudice estensore

Avv. Arianna De Luca

---

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**



(tratto da Facebook)  
Articolo di Maurizio Di Sacco

**Considerazioni , chiarimenti ed enunciazione dei punti di legge afferenti  
alla sentenza del Tribunale Federale in materia di voti plurimi**

*Preambolo*

*La FIGB, in una delibera la quale, principalmente, si occupava delle prossime elezioni federali, ha assegnato voti plurimi ad alcune ASD /SSD. Le ASD Addaura e Top One hanno presentato ricorso avverso tale parte della delibera, argomentando che manchino all'appello voti a loro spettanti, e non corrisposti. Questo testo si preoccupa di analizzare in ogni dettaglio la sentenza in merito del Tribuna Federale (TF).*

Si dice che le sentenze si commentano sì, ma vanno comunque rispettate. Nel caso di quella che vedremo in seguito di spazio per commentare ce n'è in abbondanza, tuttavia, rispettarla è assai arduo, e questo non con riferimento ai contenuti decisionali – l'adagio citato si riferisce del resto al merito - quanto agli aspetti tecnico-giuridici.

Cominciamo dalla premessa, ovvero l'Articolo 29 dello Statuto Federale, il quale va letto con la massima attenzione:

**Art. 29 – Voti plurimi**

L'attribuzione dei voti plurimi è consentita ed effettuata soltanto agli Affiliati che svolgono attività agonistica a sensi del successivo art. 75 lettera a).

L'attività sportiva amatoriale o non agonistica di cui al successivo art. 75 lettera b) non dà diritto ad alcun voto aggiuntivo, ma solamente al voto di base di cui al precedente art. 21.

Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili:

- 5 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 4 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'argento nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 3 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia di bronzo nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 2 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti si siano qualificati nella poule finale nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 1 voto: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria.

In ogni caso un Affiliato ha diritto ad essere portatore in Assemblea di un massimo non superabile di dieci voti, considerando sia il voto di base che i voti aggiuntivi. Inoltre, qualora le Associazioni e le Società sportive aventi diritto al voto siano superiori a 500, oltre al limite di cui al periodo precedente, non potrà essere assegnata a un'Associazione o a una Società sportiva una percentuale di voti

superiore all'1% del Statuto Federale totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società sportive aventi diritto di voto.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Avete letto? Al di là degli ultimi tre paragrafi, non vengono dettate altrove condizioni di sorta che permettano l'alienazione dei diritti elencati, i quali debbono quindi essere considerati acquisiti ipso facto. Eppure, la FIGB ha negato questo diritto sia ad Addaura che a Top One (qualcuno potrebbe citare Andreotti riflettendo sull'appartenenza "politica" dei ricorrenti, ovvero Fulvio Manno [Addaura] ed Ennio Nardullo [Top One], entrambi candidati in quota Federica Brambilla). E perché lo ha fatto? Lo scopriremo nel commentare la sentenza. E' giunto il momento di leggerla:

Con due distinti ricorsi ai sensi dell'articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Bridge<sup>1</sup> e dell'articolo 28 dello Statuto della medesima

---

**<sup>1</sup> Art. 36 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente

protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

## Federazione<sup>2</sup> per l'associazione sportiva dilettantistiche Addaura, rappresentata

L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 35, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

### **<sup>2</sup> Art. 28 - Convocazione e validità delle Assemblee**

Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le

vece, mediante avviso di convocazione con lettera spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli aventi

diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve indicare data, luogo, ora di celebrazione, ordine del giorno ed elenco degli aventi

diritto al voto e dei voti attribuiti.

In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima

dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione,

Statuto Federale unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla

pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato

dalla Giunta Nazionale del CONI.

Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongano,

direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, successiva

di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo i casi previsti dal comma successivo

e dagli artt. 79 e 80 del presente Statuto.

Al fine di garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto, nelle sole Assemblee elettive, è richiesto in seconda convocazione un quorum costitutivo del 35%, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 62 bis.

I quorum costitutivi assembleari sono calcolati esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate,

con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.

dagli Avvocati Scalco e Mandoletti (così l'estensore: tuttavia si tratta invece dell'Avv. Manuel Sandoletti), ed ex art.41 Regolamento organico FIGB<sup>3</sup> approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n.451 del 25.10.2022 l'ADS Top One, assistita dall'Avvocato Zancan, hanno impugnato la delibera n. 29/2024 adottata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge in data 15 novembre 2024 e pubblicata sul sito ufficiale della Federazione il 18 novembre 2024<sup>4</sup>. Le ricorrenti contestano l'erronea attribuzione dei voti plurimi, richiedendo pertanto un riconteggio. La causa è stata chiamata in decisione in esito all'udienza del 10 dicembre 2024.

**Commento:** Le note chiariscono la materia del contendere, ma in realtà mancano dei pezzi rilevanti, ed in particolare le motivazioni addotte dalla FIGB. Le

---

Per le Assemblee Nazionali la Commissione di Verifica dei Poteri è composta di tre membri. Il Presidente

della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. Gli altri componenti

sono scelti tra i componenti della Corte Federale di Appello o i funzionari della Segreteria Federale. La Commissione di Verifica è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione Scrutinio non

possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Le norme di insediamento e funzionamento della Commissione Verifica dei Poteri e della Commissione

Scrutinio sono dettate dal Regolamento Organico

**<sup>3</sup> Art.41 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti**

1. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. Il ricorso è comunicato per conoscenza ai Comitati ed ai Delegati Regionali, ai Comitati ed ai Delegati Provinciali di competenza.

3. La Segreteria Federale può procedere d'ufficio, in autotutela e in ogni momento, alla modifica della tabella voti.

<sup>4</sup> E' inutile riportare l'intera delibera perché è attinente anche ad altre materie. Il punto rilevante è il 6c, dove vengono elencati tutti i voti plurimi che la FIGB riconosce. Ed è questo l'oggetto del contendere: mancano all'appello voti plurimi che i ricorrenti considerano di loro diritto. Ricordate che, come abbiamo visto in precedenza, lo statuto non attribuisce alla FIGB poteri discrezionali in merito, per cui all'esistenza di uno dei titoli previsti, deve corrispondere l'attribuzione di quanto statuito. A questo servono i punti di legge riportati: a permettere a chi venga privato, per errore o dolo, di un diritto, possa ricorrere per ottenere ragione.

medesime mancano per un semplice fatto: la FIGB medesima **NON** si è costituita in giudizio. Quando interrogato sul punto, il presidente (a mio parere irrispettamente ed erroneamente sentito in merito) avrebbe sostenuto che “il Tribunale Federale è (sic!) la Federazione, la quale non ha dunque necessità di costituirsi”. Questa affermazione è al limite dell’incredibile, specie perché proveniente da una persona dalla supposta cultura giuridica: in sostanza si vuole far passare il principio che il giudice, che per definizione è terzo, rappresenta invece una parte! Oltre all’evidente contraddizione logica e filosofica, che fa a pugni con ogni principio giuridico dagli albori della civiltà in poi, tale esternazione viola anche, palesemente, quanto stabilito dalla legge in materia di diritto amministrativo (ché è in quell’ambito che va ancorato il giudizio sportivo). Ovvero, con ciò che viene stabilito in materia di contenziosi tra una Pubblica Amministrazione (quale è la FIGB) ed i cittadini (qui gli affiliati). Quale ragione aveva dunque il presidente di utilizzare quella frase?

Tuttavia, sebbene la FIGB non si fosse costituita, come si legge dagli atti depositati dai ricorrenti il segretario generale aveva pensato bene di inviare alla segreteria della giustizia sportiva una sua nota, con ciò facendo violando alcuni principi fondamentali. Per cominciare, il legale rappresentante della FIGB è il presidente, e nessun pregio legale ha invece il segretario. Inoltre la nota è stata inviata per posta ordinaria e non certificata, infine, è stata inviata ad una collaboratrice a contratto della FIGB e non al tribunale. Al minimo, si nota una presunzione di potersi muovere ed agire in maniera irrispettante.

Nel merito, dalla memoria di Addaura si deduce che la nota del Frola doveva poi fare delle affermazioni a dir poco azzardate, oltre che manifestamente erronee (ed infatti il Tribunale si è guardato bene dal citare le norme suppostamente richiamate dal Frola: avrebbe reso la sentenza passibile di essere rasa al suolo in sede di appello e, soprattutto, in sede di Collegio di Garanzia del CONI), tanto che riesce difficile concedere la buona fede all’estensore, a meno invece che non si tratti di grave ignoranza giuridica, e del resto il Frola un giurista non lo è. Altri potrebbero proporre altre alternative: io non ne ho al momento trovate.

Il Frola cita, evidentemente, l’Articolo 178 del regolamento organico (intitolato “Prestito”: da ricordare), che al punto 3) recita:

***3. Il Tesserato o i Tesserati oggetto del prestito non potranno in alcun caso essere presi in considerazione da nessun Affiliato ai fini della prova dell'esercizio dell'attività sportiva ed ai fini dell'acquisizione dei voti multipli di cui agli artt.6 e 29 dello Statuto Federale***

Ora, è di tutta evidenza, senza alcun bisogno di essere dei legulei, che il punto si riferisce alle Associazioni che prestano, come appunto specificato dal titolo. Infatti, i voti plurimi si assegnano alle Associazioni che i titoli (o in ogni caso delle medaglie) li vincono, e non a chi ha prestato, e per soprammercato va rilevato che l'Articolo 12 dei Campionati Italiani recita, testualmente: "nei campionati ASD/SSD i tesserati partecipano in rappresentanza dell'AAD/SSD che li schiera", come ben nota la parte ricorrente.

Inoltre, il ricorrente si preoccupa di demolire un secondo argomento utilizzato dal Frola, ovvero l'impossibilità – a suo incauto dire – di attribuire lo status di campionato d'Europa alla Champions Cup, facendo semplicemente notare come sia la EBL stessa che lo definisce tale! Anche questa motivazione – e non è certo un caso – non è stata usata dal Tribunale Federale, il quale si è dunque ben guardato dallo sposare, nemmeno in piccola parte, le tesi del Frola.

Ma quali argomenti ha allora utilizzato il TF? Continuiamo dunque a leggere la sentenza:

Il Tribunale, dopo un'attenta e scrupolosa analisi delle questioni sollevate, è giunto alla conclusione che i ricorsi presentati non possiedono un fondamento giuridico sufficientemente solido e che, pertanto, le censure formulate non risultano meritevoli di essere accolte.

**Commento:** Non ricordo di avere mai letto che un collegio giudicante ritiene di dover precisare di avere deliberato "dopo un'attenta e scrupolosa analisi": forse che può mai fare altrimenti? Perché quel exordius così irrituale? Mi perdonino i giudici, ma la prima impressione che ne ho ricavato è quella di una excusatio non petita. Inoltre, è abbastanza anomalo che si dichiarino non solidi fondamenti giuridici che non vengano preliminarmente menzionati (ma non del tutto inusuale). Proseguiamo:

Il voto plurimo nelle società sportive è un sistema di votazione che consente agli associati di esprimere più di un voto su diverse proposte o candidati. Questo metodo è utilizzato per garantire che le decisioni riflettano le preferenze di un numero maggiore di membri, permettendo a ciascuno di esprimere il proprio parere su più opzioni. La regola del voto plurimo deve però essere interpretata in senso restrittivo. Questo significa che le circostanze in cui è consentito il voto plurimo devono essere chiaramente definite e limitate, per evitare abusi e garantire che il processo decisionale rimanga equo e rappresentativo. In altre parole, non è una pratica da applicare liberamente, ma deve seguire specifiche linee guida stabilite dallo statuto o dalle normative della società proprio al fine evitare confusione e garantire un processo elettorale equo.

**Commento:** Prima di tutto, a seguito di una ricerca forse troppo rapida io non sono riuscito a trovare traccia, nel diritto sportivo, del principio enunciato nei primi due paragrafi, e del resto non ne comprendo la logica: i voti plurimi sono infatti attribuiti al medesimo soggetto (una singola ASD/SSD), e non “ad un numero maggiore di membri”, né si trova scritto da nessuna parte che il soggetto beneficiario dell’attribuzione sia tale per permettergli di “esprimere il proprio parere su più opzioni”. Invece, la evidente ratio della norma è quella di attribuire, in fase di votazione, un peso specifico maggiore alle ASD/SSD che abbiano un maggiore valore sportivo, principio questo sì reperibile in delibere del CONI. Non si può peraltro non sottolineare che – come del resto nell’intera sentenza – non vi sia traccia di alcun richiamo giuridico a sostegno delle affermazioni fatte dal Tribunale, e questo è molto più che irrituale: è fortemente passibile di critica sul piano tecnico (senza pretesa di essere un esperto, mi sento di poter affermare che questo è il tipo di critica che renderebbe la sentenza facilmente cassabile da una Suprema Corte).

Veniamo al terzo: l’estensore fa un’affermazione perentoria: “La regola del voto plurimo deve però essere interpretata in senso restrittivo”, dove quel “deve” ha un tale peso che ci si aspetterebbe una solida giustificazione giuridica a sostegno del suo uso. Anche questa, però, è del tutto assente. Viceversa, l’estensore si lancia nella proclamazione di una tesi che è ovvia, se non fosse che non ne è chiaro il bisogno, perché quell’Articolo 29 che abbiamo visto non è certo né confuso né

interpretabile. Ovvero, le linee guida auspiccate dal Tribunale già esistono.

Proseguiamo:

A mente dunque dell'art. 29 dello Statuto Federale ...omissis... Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili: 5 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa; omissis.... Il Tribunale, nella sua saggezza e nel rispetto dei principi fondamentali che governano il nostro ordinamento, è dell'avviso di dover adottare un'interpretazione di natura restrittiva del citato articolo 29 dello Statuto Federale. Tale scelta si configura come una misura necessaria e opportuna, volta a garantire l'integrità e l'equità del sistema elettorale, assicurando così che esso possa riflettere in modo adeguato e rappresentativo la volontà e le aspirazioni della collettività.

**Commento:** Ecco che finalmente si scopre l'animus del Tribunale: non applicare la legge così come è, ma “nella sua saggezza” interpretarla, dove però, causa la sua perentorietà e nettezza, margini di interpretazione non ve ne sono. Infatti, ancora una volta, non viene citata alcuna norma a supporto dell'affermazione di principio, né alcuna sentenza precedente sulla quale sia possibile fondarla. Anche questo è sorprendente, visto che il Tribunale non dovrebbe – così almeno credo – avere il potere di modificare, di fatto, la lettera di una legge perché la ritiene non aderente ai suoi principi, principi non suffragati, come già visto, da alcun riferimento normativo e/o da un precedente deliberato. Proseguiamo:

E' fuori di dubbio che limitando l'uso dei voti plurimi, si evita il rischio che alcuni gruppi possano esercitare un'influenza eccessiva sulle elezioni, assicurando così che ogni voto abbia un peso simile. Questo approccio promuove una maggiore partecipazione e fiducia nel processo democratico, contribuendo a una rappresentanza più bilanciata e giusta. In sostanza, un'interpretazione restrittiva

aiuta a mantenere l'integrità del sistema elettorale e a proteggere i diritti di tutti gli elettori.

**Commento:** Mi si perdoni la franchezza, ma trovo questa affermazione davvero sorprendente, visto che esprime un concetto che è l'esatto contrario di quanto sta alla base dell'assegnazione dei voti plurimi, ovvero, seguendo la logica qui enunciata i medesimi non dovrebbero esistere, sic et simpliciter. L'alternativa è che si intenda affermare che i voti plurimi vadano sì bene, ma non troppi, ma rimane poi da stabilire quanti siano equi, e quanti invece troppi, ma l'Articolo 29 già lo fa! Per soprammercato, bisogna poi ricordare – e il Tribunale non lo fa – che il CONI prevede un massimo di quindici voti in capo allo stesso soggetto, mentre la normativa FIGB si ferma a dieci, ovvero è già restrittiva! Andiamo avanti:

A giudizio di questo collegio, pertanto, non si ritiene che la partecipazione a campionati con formazioni composte da giocatori in prestito, né a competizioni di carattere libero, possa giustificare l'assegnazione di voti plurimi. Inoltre, è ancor meno plausibile considerare la moltiplicazione dei voti in virtù della vittoria conseguita dai giocatori Manno e Di Franco, membri della squadra Nazionale ai Campionati del Mondo 2023.

**Commento:** Niente altro che una consecutio di quanto enunciato in precedenza, ma ancora una volta non ci viene spiegato su quale norma si basi un'affermazione così recisa. Perché non viene citato il famigerato Articolo 178 invocato dal Frola? Ho già risposto a questa domanda: secondo me perché il medesimo, essendo palesemente inadatto alla circostanza, farebbe crollare l'intero castello di fronte ad una Corte superiore. Meglio, quindi, scrivere "si fa così perché così riteniamo giusto noi".  
Concludiamo:

Come recita il detto latino, "Nemo propheta in patria" – nessuno è profeta nella propria patria – a sottolineare che il valore di un risultato non può essere amplificato senza un adeguato fondamento.

**Commento:** Ancora una volta debbo chiedere perdono: da discreto cultore della lingua latina non riesco proprio a capire cosa c'entri qui la citazione nell'idioma di

Cicerone, ovvero non trovo alcuna consecutio tra la citazione stessa e l'affermazione conclusiva, la quale non viene quindi per nulla "sottolineata": rimane apodittica. Per finire:

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Il Tribunale così decide: RESPINGE I ricorsi presentati dall'ASD Addaura e dalla ASD Top One e le condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 (euro 100,00 ciascuna). Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e le comunicazioni alle parti. Così deciso in Novara, 22 dicembre 2024  
Il Presidente del Tribunale Federale Avv. Antonio Feleppa Il Giudice estensore Avv. Arianna De Luca

**Commento:** Niente altro che una formula giuridica, sembrerebbe, tuttavia ricordate quanto scritto all'inizio: viene sottaciuta la lettera inviata dal Frola e, soprattutto, le eccezioni alla stessa sollevate dalla difesa. Gli argomenti di quest'ultima sono assai rilevanti, ed in particolare la contestazione dell'utilizzo dell'Articolo 178, ma vengono liquidati come "non rilevanti e comunque inidonei". Una comoda esclusione, visto che, come più volte rilevato, l'escussione dell'argomento avrebbe comportato l'avvicinare un tema assai pericoloso, nonché la sconfessione del comportamento, e dei contenuti, di quella lettera citata nella memoria difensiva.

Et de hoc satis.

## ASSEGNAZIONE VOTI PLURIMI

### Art. 29 dello Statuto

L'attribuzione dei voti plurimi è consentita ed effettuata soltanto agli Affiliati che svolgono attività agonistica a sensi del successivo art. 75 lettera a). L'attività sportiva amatoriale o non agonistica di cui al successivo art. 75 lettera b) non dà diritto ad alcun voto aggiuntivo, ma solamente al voto di base di cui al precedente art. 21. Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili:

- **5 voti:** tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- **4 voti:** tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'argento nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- **3 voti:** tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia di bronzo nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- **2 voti:** tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti si siano qualificati nella poule finale nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- **1 voto:** tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria. In ogni caso un Affiliato ha diritto ad essere portatore in Assemblea di un massimo non superabile di dieci voti, considerando sia il voto di base che i voti aggiuntivi. Inoltre, qualora le Associazioni e le Società sportive aventi diritto al voto siano superiori a 500, oltre al limite di cui al periodo precedente, non potrà essere assegnata a un'Associazione o a una Società sportiva una percentuale di voti superiore all'1% del 12 totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società sportive aventi diritto di voto. Statuto Federale I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

#### **N.B.:**

L'articolo 29 dello Statuto non ha subito modifiche negli ultimi 25 anni.